



COMUNE DI CASTELRAIMONDO

Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

Ordinanza n. 54/2018

Oggetto: demolizione canna fumaria pericolante ed esterna all'edificio sito in frazione BRONDOLETO N. 53

IL SINDACO

Visti gli artt. 50 e 54 del *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 recante *"Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada"*;

Vista la Legge n. 225/1992 di disciplina del servizio nazionale di protezione civile;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: *"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

Vista l'Ordinanza capo dipartimento protezione civile n. 400 del 31 ottobre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

Considerato che a seguito delle scosse di terremoto del 10/04/2018 e di quelle dei giorni seguenti la canna fumaria esterna all'edificio sito in frazione Brondoletto n. 53, censito catastalmente al foglio n. 17, particella n. 56, sub 19 ed intestato catastalmente alla Ditta:

- **RAFANELLI MAURO**, nato a San Ginesio il 08/09/1966 e residente a Corridonia, Via Lombardia, n. 13, C.F. RFNMRA66P08H876O, in qualità di proprietario dell'immobile identificato al foglio 17, mappale 56, sub 19;

presenta gravi distacchi alla struttura portante, che minacciano crollo sulla strada comunale adiacente e costituisce pertanto pericolo per la pubblica incolumità.

Rilevata pertanto la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione essendo stata aggravata dalle scosse di terremoto del 10/04/2018 e successive, che non potevano essere prevedibili.

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;



Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato del 15/04/2004 n. 2144 a mente della quale l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria determinate situazioni non preclude l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente quando la necessità di provvedere con efficacia a tutela del bene pubblico indicato dalla legge sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall'ordinamento giuridico;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per derogare al contenuto al diritto di proprietà (art. 832 del c.c.) essendo necessario effettuare interventi contingibili ed urgenti al fine di prevenire pericolo alla pubblica incolumità attraverso la demolizione;

Ritenuto sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso la demolizione da ritenersi prevalente rispetto all'interesse del privato (che per altro non potrebbe utilizzare l'immobile neanche seguendo interventi di consolidamento stante l'assoluta precarietà strutturale del manufatto)

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

ORDINA

La demolizione della canna fumaria esterna all'edificio privato sito in frazione Brondoleto n 53, censito catastalmente al foglio n. 16, particella n. 56, sub 19 ed intestato alla Ditta:

- **RAFANELLI MAURO**, nato a San Ginesio il 08/09/1966 e residente a Corridonia, Via Lombardia, n. 13, C.F. RFNMRA66P08H876O, in qualità di proprietario dell'immobile identificato al foglio 17, mappale 56, sub 19;

DISPONE

- Di demandare all'ufficio tecnico l'adempimento della presente ordinanza;
- Di notificare il presente atto alla Ditta:
 - **RAFANELLI MAURO**, nato a San Ginesio il 08/09/1966 e residente a Corridonia, Via Lombardia, n. 13, C.F. RFNMRA66P08H876O, in qualità di proprietario dell'immobile identificato al foglio 17, mappale 56, sub 19;



L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata ed unitamente agli atti che ne hanno determinato l'emissione, a:

- Prefettura di Macerata;
- Ufficio di Polizia Municipale;

-La più ampia diffusione del presente ordinanza attraverso tutti i mezzi idonei.

COMUNICA

Che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Gian Mario Brancaleoni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelraimondo, cui gli interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Che avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Castelraimondo, 24/04/2018



IL SINDACO
Dr. Renzo Marinelli

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato il presente atto al
Sig. _____ mediante consegna
nelle mani _____
Castelraimondo li _____